

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Numero del provvedimento	19
Data del provvedimento	21-10-2020
Oggetto	Regolamento
Contenuto	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI E LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Presidente F.F.	IACOPO MENGHETTI
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 09:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%	X	
Borgo San Lorenzo	Carlotta Tai	Delegato	18,84%	X	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%		X
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	X	
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%	X	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	X	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	X	
Vicchio	Filippo Carlà Campa	Presidente	8,38%		X
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli prot3881/2020	Delegato	33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		X
Consulta terzo settore Antonio Lucchesi		X

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	Regolamento per la gestione dei crediti e la riscossione coattiva delle entrate

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Regolamento
<b>Contenuto</b>	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI E LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

<b>Presidente F.F.</b>	IACOPO MENGHETTI
<b>Direttore</b>	MICHELE MEZZACAPPA
<b>Ufficio/Struttura</b>	DIRETTORE SDS MUGELLO
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	MICHELE MEZZACAPPA
<b>Resp. del procedimento</b>	GAMBI MILENA
<b>Parere e visto regolarità</b>	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
<b>A</b>	6	Regolamento per la gestione dei crediti e la riscossione coattiva delle entrate

## L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

### **DATO ATTO** che:

- nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 *novies decies* e 71 *vicies*, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione di questa SdS che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

**DATO ATTO** che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

### **DATO ATTO** che:

- il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate, adottato nell’ambito della potestà prevista dalla L.R. Toscana n. 40/2005 e dal D.Lgs 267/2000, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti della Società della Salute di qualsiasi natura, con particolare riguardo alle attività di recupero delle entrate mediante riscossione coattiva;
- La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa anche tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dalla Società della Salute o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97 e successivamente tramite Ruolo, con la procedura di cui al D. P. R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione ovvero Agenzia delle Entrate - Riscossione;



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

**RITENUTO** opportuno, alla luce di quanto sopra e al fine di sistematizzare le procedure relative al processo in argomento, approvare il “Regolamento per la gestione dei crediti e la riscossione coattiva delle entrate ” di cui all'allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dell'impedimento a partecipare alla presente seduta assembleare del Presidente Dott. Filippo Carlà Campa, il Dott. Iacopo Menghetti assume le funzioni di Presidente a norma del comma 6 dell'art. 10 dello Statuto di questa SdS;

**DATO ATTO** che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa SdS.

**Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime.**

## **D E L I B E R A**

**Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:**

- 1) **DI APPROVARE** il “ Regolamento per la gestione dei crediti e la riscossione coattiva delle entrate ” di cui all'allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio di questa SdS;
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti e, al Collegio Sindacale,

**f.to IL DIRETTORE**  
**(Dott. Michele Mezzacappa)**

**f.to IL PRESIDENTE F.F.**  
**(Dott. Iacopo Menghetti)**

**SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO**  
**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI E LA RISCOSSIONE COATTIVA**  
**DELLE ENTRATE E PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

(Deliberazione di Assemblea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)

**Indice**

<b>Art. 1 - Oggetto.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Solleciti di pagamento ed ingiunzioni fiscali.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Rimborso spese amministrative, spese di notifica, spese di attivazione procedure cautelari ed esecutive, interessi.....</b>	<b>3</b>
<b>Art.6 - Modalità di riscossione e rateizzazione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Somme inesigibili.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Norme finali.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 - Entrata in vigore.....</b>	<b>6</b>

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dalla L.R. Toscana n. 40/2005 e dal D.Lgs 267/2000, disciplina le attività successive alle procedure di pagamento volontario concernenti la gestione dei crediti della Società della Salute di qualsiasi natura, con particolare riguardo alle attività di recupero delle entrate mediante riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:

- tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dalla Società della Salute o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;

- tramite Ruolo, con la procedura di cui al D. P. R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione;

- con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.

3. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Servizio della Società della Salute e può essere affidata a soggetti esterni per segmenti di attività.

## **Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le procedure di riscossione tramite ruolo sono gestite secondo la legge e le norme previste a tal fine dal Concessionario Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate - Riscossione

3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono individuati in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dall'Assemblea e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

4. Per particolari tipologie di credito per le quali risulti un elevato grado di difficoltà nella riscossione diretta da parte della Società della Salute e per tutte le attività di natura cautelare ed esecutiva successive all'emissione delle ingiunzioni che risultino di difficile attuazione, o di particolare rilevanza, o fuori dall'ambito di competenza del Funzionario della riscossione che esercita con i poteri dell'Ufficiale della Riscossione si procederà alla gestione coattiva tramite ruolo.

## **Art. 3 - Solleciti di pagamento ed ingiunzioni fiscali**

1. Per rendere più tempestivo il recupero del credito, preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, gli uffici competenti valutano l'opportunità di effettuare azioni di riscossione pre-coattive sollecitando i pagamenti non effettuati mediante richieste, intimazioni o avvisi bonari, dando al debitore un termine per il pagamento stesso di 60 giorni dal ricevimento del sollecito.

2. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, tenendo conto del tempo trascorso dalla notifica dell'atto iniziale, dei tempi di prescrizione del credito e dell'eventuale emissione di atti di sollecito già intervenuti, la Società della Salute può procedere al sollecito anche mediante posta ordinaria, raccomandata anche digitale, e-mail, PEC, sollecito telefonico.
3. Le spese postali, di notifica e procedurali possono essere poste a carico del debitore anche in fase di sollecito o con recupero sulla eventuale successiva emissione dell'ingiunzione o del ruolo.
4. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente comma 1, la Società della Salute procede nei 60 giorni successivi all'emissione dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 dando al debitore un termine per il pagamento del debito di 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione stessa. L'ingiunzione è sottoscritta dal Responsabile competente, anche con le modalità previste dal D.Lgs 82/2005.
6. Nel caso di mancato pagamento da parte del debitore si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al D. P. R. 602/73, tramite il Concessionario Nazionale della Riscossione che notifica apposita cartella esattoriale.

#### **Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, la Direzione e gli uffici preposti valutano, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore e all'economicità dell'azione da intraprendere, l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva previste dalla normativa.
2. Nel caso di presentazione di istanza di revisione dell'ingiunzione di pagamento, le procedure per azioni cautelari ed esecutive sono sospese fino al momento della notifica degli esiti della stessa all'interessato. In caso di parziale accoglimento o diniego della richiesta di revisione dell'ingiunzione di pagamento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dal ricevimento della risposta dell'ufficio alla propria istanza in autotutela.
3. La Società della Salute potrà affidare parte delle attività di riscossione coattiva anche a soggetti terzi e, in assenza della figura in organico, dovrà incaricare e nominare un soggetto esterno come Funzionario responsabile per la riscossione esercitante le funzioni demandate all'Ufficiale della riscossione.

#### **Art. 5 - Rimborso spese amministrative, spese di notifica, spese di attivazione procedure cautelari ed esecutive, interessi**

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Società della Salute, i seguenti oneri aggiuntivi:
  - a) le spese amministrative di elaborazione e notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari e esecutive così determinate:
    - I) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese

per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie;

b) le spese eventualmente sostenute per la difesa legale e il contenzioso.

2. Nell'ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito, ovvero 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto (ingiunzione fiscale) e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

3. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad altro soggetto incarica, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Art.6 - Modalità di riscossione e rateizzazione**

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) presso gli sportelli/Uffici della Società della Salute;
- b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- c) con procedure telematiche di pagamento previste dalla Società della Salute.

2. La Società della Salute, su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
- da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
- da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili;
- da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
- da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.



3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito (oppure ISEE) <sup>1</sup>. Oppure, in alternativa a quest'ultima possibilità, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare (oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 5, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. La richiesta di rateizzazione presentata successivamente all'avvio delle procedure cautelari è calcolata sul nuovo importo dovuto. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, la Società della Salute, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, la Società della Salute può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

#### **Art. 7 - Somme di modesto ammontare**

---

<sup>1</sup> In alternativa, la Società della Salute può individuare altri requisiti, facendo anche riferimento a quelli previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2013, relativo alla rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo.

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale per somme inferiori a 50,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

#### **Art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite**

1. I rimborsi delle somme ingiunte, riconosciute dalla Società della Salute indebite, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore a 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

#### **Art. 9 - Somme inesigibili**

1. In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Art. 10 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. per quanto riguarda le attività di recupero per benefici economici concessi su dichiarazioni rese non veritiere si rinvia al Provvedimento del Direttore n. 32/2018

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 21 ottobre 2020.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 19 del 21-10-2020**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 21-10-2020 al 05-11-2020**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 21-10-2020**